

## DECRETO-LEGGE N. 82: PARITÀ DI GENERE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER LA REGIONE PUGLIA

Le norme costituzionali hanno attribuito **alle Regioni** a statuto ordinario la **potestà legislativa in materia elettorale** nei “limiti dei **principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica**” ([articolo 122](#) della Costituzione). La legge nazionale non si limita a prevedere tra i principi fondamentali ai quali le Regioni a statuto ordinario devono attenersi nel disciplinare il proprio sistema elettorale, la promozione delle **pari opportunità tra donne e uomini** nell’accesso alle **cariche elettive** ma provvede – con la [legge n. 20 del 2016](#) in materia di equilibrio di genere – ad indicare anche le **specifiche misure** da adottare, articolandole **sulla base dei diversi sistemi elettorali** per la scelta della rappresentanza dei Consigli regionali, a secondo che si tratti di liste con preferenze, liste “bloccate” o di collegi uninominali.

**La Regione Puglia non ha mai adeguato la propria legislazione elettorale** alle modifiche descritte, sebbene anche recentemente la questione fosse stata oggetto, prima, di una formale raccomandazione da parte del Ministro per gli affari regionali e, successivamente, di un’espressa diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri a modificare la legislazione della Regione entro il 28 luglio 2020.

Sono queste le ragioni che giustificano questo **provvedimento di urgenza** che trova immediata applicazione nelle **prossime elezioni** per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia, il 20 e 21 settembre.

L’esigenza di dare attuazione al principio dell’equilibrio tra i sessi trova il suo fondamento nella nostra Costituzione agli [articoli 3, 51 e 117](#), mentre a livello sovranazionale, la [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea](#) – che con il trattato di Lisbona ha assunto valore vincolante per il nostro ordinamento – prevede che la **parità tra uomini e donne** deve essere assicurata in tutti i campi e che il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato (articolo 23, inserito nel Capo III relativo all’uguaglianza).

Come sottolineato nella relazione del Governo, il provvedimento ha: “una copertura ampia, che legittima pienamente **un intervento sostitutivo di tipo normativo da parte dello Stato**, a tutela dell’unità giuridica dello stesso, ai sensi dell’[articolo 120, secondo comma, della Costituzione](#).”

*L'intervento normativo ha naturalmente carattere eccezionale, e dunque avrà efficacia sino a quando la Regione Puglia non provvederà, nell'esercizio della propria potestà legislativa, all'attuazione del principio di parità tra uomini e donne.*

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario" ([AC 2619](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

## **CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO**

“Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica”, nella Regione Puglia per le elezioni del Consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della [legge n. 165 del 2004](#) (modificata dalla legge n. 20 del 2016) e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) ciascun elettore può esprimere **due voti di preferenza**, di cui **una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro**, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte;
- b) nel caso in cui siano espresse **due preferenze per candidati del medesimo sesso**, si procede **all'annullamento della seconda preferenza**.

Il **prefetto di Bari** è nominato **Commissario straordinario** allo scopo di provvedere agli adempimenti strettamente necessari all'attuazione delle disposizioni del provvedimento sopra richiamate, finalizzate al rispetto del principio di parità tra i sessi.

## **GLI ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO**

Nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge il Governo ha accolto alcuni ordini del giorno (tra questi n. 9/2619/1 Borghi Enrico e n. 9/2619/2 Ceccanti, entrambi del PD) con i quali si impegna ad intervenire anche nei confronti delle altre Regioni inadempienti e più in generale a rivedere la normativa vigente, in modo che le disposizioni di principio previste siano rafforzate anche sotto il profilo dei rimedi da introdurre in caso di inottemperanza, compresa la eventuale inammissibilità delle liste.

---

*Iter*

Prima lettura Camera

[AC 2619](#)

Prima lettura Senato

[AS 1905](#)

[Legge n. 98 del 7 agosto 2020](#)

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario.